



COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2018
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2020

INDICE

TITOLO I – *PRINCIPI GENERALI*

ART. 1 - Definizioni

ART. 2 – Oggetto

ART. 3 – Finalità

ART. 4 – Classificazione delle attività sportive

ART. 5 – Destinatari della concessione di spazi

ART. 6 – Classificazione degli impianti sportivi

ART. 7 – Forme di gestione

ART. 8 – Uso degli impianti

TITOLO II – *DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO*

ART. 9 – Concessione in uso

ART. 10 – Modalità di assegnazione o concessione in uso

ART. 11 – Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

ART. 12 – Concessione in autogestione

ART. 13 – Concessione in uso per manifestazioni non sportive o accessorie alla attività sportiva

ART. 14 – Installazioni particolari

ART. 15 - Durata della concessione in uso degli impianti

ART. 16 - Rinuncia

ART. 17 - Revoca

ART. 18 - Agibilità impianti

ART. 19 – Disponibilità degli impianti

TITOLO III - *DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE*

ART. 20 - Soggetti affidatari

ART. 21 – Procedure e modalità di affidamento in gestione

ART. 22 - Valutazione delle offerte

ART. 23 - Condizioni e modalità di gestione

ART. 24 - Manutenzione straordinaria

ART. 25 - Contributi su migliorie e nuove opere

ART. 26 - Revoca affidamento in gestione ART.

27 – Personale

ART. 28 – Pubblicità

TITOLO IV - *TARIFFE*

ART. 28 - Determinazione tariffe

ART. 29 - Modalità di pagamento

ART. 30 - Tariffe agevolate ART.

31 - Uso gratuito

TITOLO V - *NORME TRANSITORIE E FINALI*

ART. 32 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

ART. 33 – Penalità

ART. 34 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I

Principi generali

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello ludico-motorio e ricreativo, formativo, didattico o educativo, non agonistico e agonistico;
 - c) per assegnazione o concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso per lo svolgimento di determinate attività;
 - d) per affidamento in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune
 - e) per stagione sportiva il periodo di concessione ordinaria degli impianti sportivi che decorre, di norma, dal 1° settembre e si conclude il 30 giugno
 - f) per convenzione, l'atto che regola forme, durata, rapporti finanziari, reciproci obblighi e garanzie fra l'Amministrazione ed il soggetto cui è stata affidata la gestione dell'impianto
 - g) per soggetto gestore o affidatario l'Associazione, Società od Ente cui l'Amministrazione Comunale affida la gestione dell'impianto;
 - h) per tariffa, la quota che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al soggetto gestore per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Vernio e le modalità di gestione cui questi dovranno uniformarsi.
2. La gestione da parte di terzi degli impianti sportivi comunali deve favorire:
 - la massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti;
 - la promozione delle campagne ed iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione tra attività motoria e benessere psico-fisico;
 - il formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà, della correttezza e dell'impegno nel proprio tessuto sociale;
 - lo sviluppo di attività di aggregazione, di valorizzazione del tempo libero e di solidarietà sociale.
3. La gestione degli impianti sportivi comunali da parte di terzi deve improntarsi, in conformità a quanto deve perseguire la pubblica amministrazione, a principi di buon andamento amministrativo, di imparzialità, di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
4. I soggetti affidatari degli impianti comunali dovranno attuare la propria attività, favorendo l'accesso agli impianti da parte di tutti i cittadini, garantendo pari

opportunità a tutti, prestando particolare attenzione al rapporto con le Istituzioni scolastiche quali soggetti deputati all'educazione motoria.

ART. 3 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale, mediante il presente regolamento, intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali), affidando in via preferenziale a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali secondo la L.R. n. 21 del 27 febbraio 2015.

ART. 4 - Classificazione delle attività sportive

1. Il Comune, anche attraverso la collaborazione e la progettualità dell'associazionismo sportivo, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
2. Sono considerate di preminente interesse pubblico:
 - l'attività sportiva svolta a livello formativo, ludico-motorio e ricreativo, non agonistico e agonistico per bambini, adolescenti e giovani fino a 18 anni
 - l'attività didattica fisica-sportiva per le scuole
 - l'attività ludico-motoria, ricreativa e sociale in favore dei disabili e degli anziani
 - l'attività ludico-motoria, ricreativa e sociale per la cittadinanza
3. Sono considerate di interesse pubblico
 - l'attività sportiva agonistica, la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI per atleti, sportivi e cittadini non compresi nel comma precedente.

ART. 5 - Quadro delle competenze

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:
 - il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali in materia di impianti sportivi;
 - la Giunta Comunale individua i criteri da applicare per l'assegnazione e/o concessione degli spazi e degli impianti nel rispetto delle priorità indicate dal presente Regolamento e delibera le tariffe d'uso;
 - il responsabile del servizio sport definisce il piano di riparto e utilizzo spazi per affidamenti temporanei in uso per allenamenti o manifestazioni; stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione esternalizzata, verifica il rispetto, da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici, della corretta fruizione dell'impianto e l'applicazione delle tariffe;
 - il responsabile del servizio Patrimonio cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
 - Il responsabile del servizio Patrimonio provvede altresì alle verifiche periodiche sul mantenimento degli impianti sportivi, secondo un calendario annuale.

ART. 6 - Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti primari ed impianti minori.
2. Gli impianti sportivi primari vengono suddivisi in due livelli.

3. Sono considerati impianti primari di 1° livello quelli che assolvono funzioni di interesse generale rispetto alla comunità tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche, del numero di utenza servita, dell'importanza dell'attività e della possibilità di ospitare manifestazioni sportive ed extra sportive aperte al pubblico in conformità alla normativa in vigore per il pubblico spettacolo, richiedono un impegno rilevante dal punto di vista economico e possono essere classificati come impianti con rilevanza economica
4. Sono considerati impianti primari di 2° livello quelli con caratteristiche simili agli impianti di 1° livello, ma che non sono omologati per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico.
5. Sono considerati impianti sportivi minori quelli che, per capienza, dimensioni, caratteristiche strutturali ed oneri economici, hanno minore rilevanza. In detta tipologia sono compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici e acquisiti in uso dall'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quella extracurricolari.
6. Gli impianti primari di 2° livello e gli impianti minori sono di norma classificati come impianti senza rilevanza economica.
7. La Giunta comunale, con proprio atto, determina e definisce la classificazione degli impianti in considerazione delle condizioni dei medesimi, delle necessità che si dovessero verificare e delle relative informazioni fornite dagli Uffici competenti.
8. Gli spazi sportivi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico amatoriali, sono luoghi aperti al pubblico, non necessitano di particolari autorizzazioni e come tali disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di utilizzo di spazi pubblico

ART. 7 - Forme di gestione

1. Le strutture oggetto del presente regolamento possono essere gestite nei modi seguenti:
 - a) direttamente dal Comune
 - b) mediante affidamento in gestione ai soggetti e nei modi indicati al successivo Titolo III.
 - c) L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto b), avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste, comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 8 - Uso degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono prioritariamente riservati allo svolgimento dei campionati federali nazionali e internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, delle manifestazioni sportive di gruppi scolastici, degli allenamenti, manifestazioni e tornei di società e associazioni aventi sede ed attività nel Comune di Vernio che partecipano ai predetti campionati, delle attività degli Enti di promozione sportiva, delle iniziative sportive di gruppi amatoriali, nonché delle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1° e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO

ART. 9 - Concessione in uso

1. La concessione oraria degli impianti sportivi avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) imparzialità; b) uguaglianza e garanzia d'accesso a tutti i cittadini; c) massimo utilizzo inteso come ottimizzazione spazio-temporale degli impianti sportivi; d) valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, la formazione della personalità nei giovani, la coesione sociale, il supporto ai soggetti deboli o svantaggiati; e) valorizzazione dell'attività agonistica anche in considerazione dei risultati ottenuti; f) priorità di assegnazione ai soggetti sportivi aventi sede legale nel territorio del Comune di Vernio
2. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, fondazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive, scuole e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle varie discipline sportive svolte a livello non agonistico e/o agonistico, didattico e/o educativo, e per l'utilizzo del tempo libero per attività sociali ludico-motorie e ricreative, nei limiti delle disponibilità.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, da rilasciarsi dal responsabile del Servizio competente o suo delegato secondo le priorità stabilite dalla Giunta Comunale e soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale, e nella quale vengono dettagliate le modalità di utilizzo, la quota massima di ore concedibili a ciascun soggetto e gli oneri a carico del concessionario.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

ART. 10 - Modalità di assegnazione o concessione in uso

1. Ai fini della programmazione dell'uso degli impianti sportivi e quindi dell'assegnazione degli spazi deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi comunali per l'intera stagione sportiva dovranno essere presentate entro la prima settimana di luglio di ciascun anno al responsabile del Servizio Sport.
3. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive a carattere temporaneo devono presentare apposita istanza al Comune di norma almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'attività
4. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente e deve essere firmata dal legale rappresentante del sodalizio richiedente. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, anche gli elementi necessari per l'identificazione del tipo di attività o manifestazione, degli scopi e delle responsabilità relative all'iniziativa ed in modo particolare dovrà contenere gli elementi atti a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'iniziativa nonché a garantire l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati agli impianti e/o alle attrezzature.

5. Il responsabile del servizio sport, sulla base di tutte le richieste pervenute, della disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri indicati dal presente regolamento e dalla Giunta Comunale, dopo aver acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni entro la prima settimana di agosto.
6. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti
7. Il responsabile del Servizio Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari e i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e, quando ciò sia necessario, per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso l'assegnatario non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

ART. 11 - Obbligo di trasparenza per gli impianti gestiti direttamente dal Comune

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione autorizzati all'uso degli impianti e che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive o corsi di attività motorie hanno l'obbligo, prima dell'inizio dell'attività, di comunicare, all'Ente Locale, su appositi moduli predisposti dal Servizio competente: il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento; il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, se richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche e per quelle extrasportive aperte al pubblico, oltre al nome del responsabile e al tipo di attività, deve essere comunicato all'atto dell'istanza il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento.
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 può comportare la sospensione dell'autorizzazione all'uso ed in caso di perseveranza la revoca, ferma restando l'applicazione della penale di cui all'art. 33
4. Tali comunicazioni dovranno altresì essere esposte a cura degli utilizzatori in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati.

ART. 12 - Concessione in autogestione

1. Gli impianti sportivi, in relazione alla loro tipologia, possono essere concessi in autogestione quando, soprattutto in determinate fasce orarie, l'Amministrazione Comunale abbia difficoltà ad assicurare il servizio con proprio personale.

ART. 13 - Concessione in uso per manifestazioni non sportive o accessorie alla attività sportiva

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di attività e manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ed altro, compatibilmente con la tipologia dell'impianto e l'attività sportiva programmata, anche accessorie all'attività sportiva stessa
2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge (certificati, permessi ecc.) ed ad assumersi tutti gli oneri necessari per lo svolgimento dell'attività all'interno dell'impianto sportivo comunale
3. Il soggetto organizzatore risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi danno a persone o cose di proprietà della stessa da parte degli spettatori

- che intervengano durante le attività aperte al pubblico, allenamenti compresi;
4. L'organizzatore provvede ai servizi di biglietteria e sorveglianza, servizio antincendio e di pronto soccorso a mezzo autoambulanza, all'attuazione dei piani di sicurezza in materia di safety e security, e a quant'altro necessario al regolare svolgimento della manifestazione
 5. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dal concessionario senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Vernio.
Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore ove presente e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.
 6. Nel caso di affidamento in gestione, si applica il disposto convenzionale che dovrà comunque tener conto di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 14 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i concessionari devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, che comunque devono essere preventivamente autorizzate dal competente servizio comunale
2. Il concessionario deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, comprese le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Il concessionario dovrà presentare, a seconda delle tipologie di attrezzature e su specifica valutazione dell'Ufficio Patrimonio adeguata assicurazione a copertura di eventuali danni arrecati alla struttura
4. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, entro un termine prestabilito, e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il concessionario deve dare comunicazione all'Ufficio Sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.
5. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.
6. Nel caso di affidamento in gestione, si applica il disposto convenzionale che dovrà comunque tener conto di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 15 - Durata della concessione in uso degli impianti

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è, di norma, corrispondente alla stagione sportiva, ma può essere rilasciata anche per

periodi più brevi come nel caso dell'uso straordinario e occasionale.

2. La Giunta Comunale può disporre concessioni in uso per un periodo più lungo.
3. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dal concessionario, salvo comunicazioni di sospensione temporanea o di rinuncia effettuate dallo stesso concessionario all'Amministrazione Comunale nei modi indicati al successivo art. 16

ART. 16 - Rinuncia

1. La comunicazione di rinuncia all'uso dell'impianto deve essere presentata per iscritto (e-mail) all'Ufficio Sport con congruo anticipo, che sarà determinato dall'Ufficio medesimo;
2. La comunicazione di sospensione temporanea può essere effettuata, con congruo anticipo che sarà determinato dall'Ufficio Sport, tramite e mail
3. Non saranno prese in considerazione, ai fini dell'esonero dal pagamento delle tariffe, comunicazioni posticipate.

ART. 17 - Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità di utilizzo e degli obblighi previsti, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il responsabile del servizio sport ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 18 - Agibilità impianti

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno, pertanto, diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

ART. 19 – Disponibilità degli impianti

1. Il Comune ha la facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente di tutti gli impianti gestiti direttamente, o di quelli che utilizza con le modalità previste dal disposto del titolo III del presente regolamento, per consentire manifestazioni cittadine, convegni, congressi e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici o privati. E' fatta salva la facoltà del Comune di disporre degli impianti per consentire interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Comune procede alla modifica, sospensione o revoca della concessione d'uso, senza pretesa alcuna da parte dell'utente, salvo il diritto al rimborso della tariffa, limitatamente alle ore non utilizzate.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

ART. 20 - Soggetti affidatari

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015, Il Comune, laddove non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida la gestione
 - in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica idonee a garantirne l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati;
 - in via subordinata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, a soggetti diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) e comunque nel rispetto dei principi relativi alle procedure medesime;
2. Esclusivamente per gli impianti minori, in casi particolari, l'Amministrazione Comunale, con motivato parere, può procedere ad effettuare direttamente l'affidamento in gestione ai soggetti di cui al comma 1 primo capoverso purché questi svolgano attività a favore dei giovani e/o dei disabili e/o degli anziani e riguardino e coinvolgano in modo particolare la comunità locale;

ART. 21 – Procedure e modalità di affidamento in gestione

1. Le procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui al precedente articolo, tenuto conto della diversa tipologia e rilevanza economica, potranno essere differenziate
2. L'avviso pubblico per la procedura di selezione contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare:
 - la durata dell'affidamento in gestione che tenga conto della rilevanza economica dell'impianto;
 - la richiesta di un elaborato progettuale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - l'indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione e/o della attività;
 - l'indicazione dei requisiti necessari alla selezione nonché i criteri di scelta dell'affidatario .

L'avviso può contenere ogni altra indicazione ritenuta utile così come prevista dalla Legge Regionale n. 21/2015 e come stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo

L'avviso è pubblicato all'Albo e sul sito internet del Comune e con i mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni al fine di garantirne la conoscenza a tutti i soggetti

ART. 22 - Valutazione delle offerte

1. La selezione tramite avviso pubblico avverrà sulla base delle modalità individuate nell'avviso stesso e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, da valutare tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri qualificati come obbligatori o facoltativi e che saranno valutati con diverse pesature a seconda della tipologia e rilevanza economica dell'impianto
2. Costituiscono elementi di valutazione obbligatori ai sensi dell'art. 15 lettera g. della L.R.:

- a) l'esperienza nel settore specifico a cui è destinato l'impianto sportivo,
 - b) esperienza nella gestione di impianti sportivi
 - c) l'affidabilità economica dell'associazione o del proponente;
 - d) l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario;
 - e) la qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
 - f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - g) l'organizzazione delle attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
 - h) gli elementi tecnici ed economici della gestione;
 - i) la convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Amministrazione intende percepire e/o dell'eventuale massimo contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione e/o dell'attività;
 - j) le attività proposte per l'impianto;
 - k) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - l) scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - m) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti con il normale uso degli impianti stessi;
3. Costituiscono elementi facoltativi di valutazione che possono essere aggiunti in ogni avviso, e che potranno avere peso preponderante negli affidamenti degli impianti sportivi minori:
- a) esperienza nel settore dell'attività sportiva esercitata con particolare riguardo a quella giovanile
 - b) radicamento nel territorio comunale e, in subordine, nei comuni limitrofi
- La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell'impianto sportivo oggetto della selezione.

ART. 23 - Condizioni e modalità di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata previa stipula di una apposita convenzione, che avrà i contenuti minimi previsti dalla LR n.21/2015 e mediante la quale vengono definiti i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del gestore, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione complessiva secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti, la pulizia, il controllo e la vigilanza sugli accessi, la manutenzione ordinaria nonché l'utilizzo nel rispetto delle normative di sicurezza degli impianti e nel rispetto del presente regolamento.
2. La convenzione, che può prevedere il versamento di una cauzione, deve contenere l'obbligo di riservare una congrua percentuale di spazi ai soggetti di cui al precedente art. 8 che ne facciano richiesta, e un numero di giornate per l'utilizzo a titolo gratuito degli impianti per le scuole e per attività da promuovere direttamente dal Comune o a soggetti terzi dalla stessa amministrazione individuati;
3. La concessione potrà essere rinnovata solo per una volta e per uguale periodo, tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico interesse, secondo le normative vigenti. Non sono soggette a tali limiti temporali le concessioni

conseguenti a project financing.

4. Il soggetto affidatario introita le tariffe per l'uso dei predetti impianti da parte dei soggetti terzi, tariffe determinate con le modalità di cui al TITOLO IV del presente Regolamento
5. Il gestore dovrà presentare prima dell'inizio dell'anno agonistico un documento da cui risulti la proposta di calendario e la ripartizione oraria delle attività.
Tale documento denominato Piano di Utilizzo dovrà comprendere anche le richieste pervenute da società/associazioni diversi dal gestore che facciano richiesta di utilizzo degli impianti sportivi sempre per lo svolgimento di discipline ed attività nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
Il Piano di utilizzo, unitamente ad altre eventuali richieste pervenute direttamente all'Amministrazione comunale, sarà oggetto di apposita valutazione al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti, e l'imparzialità nelle assegnazioni degli spazi.
6. Il soggetto gestore deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi, ad avere un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate, esponendo in apposite bacheche situate presso gli impianti sportivi utilizzati, in maniera ben visibile i dati relativi al proprio sodalizio ed il nominativo del responsabile cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze e cattivi funzionamenti;
7. Il soggetto gestore è tenuto al pagamento del canone stabilito in sede di gara secondo le modalità indicate nella convenzione medesima
8. L'Amministrazione Comunale può a seconda della tipologia e della rilevanza economica degli impianti stabilire:
un contributo economico a sostegno della gestione, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie, la cui misura massima sarà stabilita dalla Giunta Comunale in sede di definizione degli indirizzi per l'affidamento degli impianti e che comunque non potrà essere superiore alle spese presunte di gestione dell'impianto e si dovrà tenere conto, nella sua determinazione, degli introiti che il gestore potrà ricavare dalla gestione stessa documentati e giustificati tramite apposito rendiconto.
9. Il Comune concede congiuntamente le strutture ricomprese nel complesso sportivo oggetto della gestione, con particolare riferimento a quelle destinate a bar-punti di ristoro. La gestione del punto di ristoro deve far parte integrante del progetto tecnico-gestionale da presentare in sede di offerta . Il soggetto affidatario può gestire l'attività prevista nei punti di ristoro, bar con modalità diretta o affidarla ad idoneo soggetto terzo che dovrà essere indicato nel progetto con le generalità e le connotazioni societarie. L'attività deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e igienico sanitaria.
10. La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.
11. Il soggetto affidatario della gestione deve redigere e presentare una relazione annuale sull'attività svolta, comprendente le iniziative realizzate, la tipologia di utenza coinvolta ed il numero dei partecipanti, oltre la contabilità relativa ai proventi

derivanti dalla gestione del complesso sportivo, compresi quelli derivanti dalla gestione delle strutture destinate a bar-punti di ristoro. Il soggetto affidatario dovrà inserire nel rendiconto annuale l'eventuale contributo pubblico percepito e documentare con apposite ricevute tutte le voci complessive di spesa superiori ad € 500,00 (cinquecento/00). La documentazione deve essere consegnata al Comune, secondo i tempi e le modalità indicate nella convenzione

ART. 24 - Manutenzione straordinaria

1. Le spese di manutenzione straordinaria competono all'Amministrazione Comunale.
2. Il soggetto gestore può, qualora ne rilevi la necessità e senza impegno per il Comune, richiedere tali interventi per iscritto
3. L'Amministrazione Comunale può intervenire direttamente oppure autorizzare il gestore ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti, previa presentazione di progetto in un limite massimo di spesa stabilito dalla Giunta Comunale e rimborsabile anche mediante scomputo dal canone annuale dovuto all'A.C., secondo le disponibilità di Bilancio, dietro presentazione di idonea documentazione.
4. Ogni intervento del soggetto gestore senza autorizzazione dell'Ente comporta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere o l'obbligo di rimessa in pristino, fatte salve ulteriori azioni legali.
5. Il concessionario ha l'obbligo in caso di situazioni di rischio per la pubblica incolumità di provvedere direttamente e tempestivamente ad adottare le misure necessarie a contenere dette situazioni dandone immediata comunicazione all'Amministrazione comunale

ART. 25 - Contributi su migliorie e nuove opere

1. Il soggetto gestore può proporre all'Ente la realizzazione a sue spese di migliorie sull'impianto, posto in gestione, quali ad esempio interventi di efficientamento energetico, interventi per migliorarne la fruibilità, al fine di ampliarne l'offerta e la potenzialità ricettiva o anche realizzando nuove opere e spazi di socializzazione, da eseguirsi previo rilascio di preventiva autorizzazione.
2. L'Amministrazione Comunale può contribuire, sulla base delle risorse disponibili, fino alla concorrenza del 50% delle spese approvate o, qualora l'intervento realizzato non comporti per il gestore introito alcuno, in misura non superiore di quanto di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale.
3. Ove previsto dal bando di gara, durante il periodo dell'affidamento, qualora il concessionario proponga interventi superiori ai 40.000 Euro, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa, fino ad un massimo complessivo di anni 10 (dieci).

ART. 26 - Revoca affidamento in gestione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nei seguenti casi: - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico - per ripetute inadempienze della convenzione di gestione - per violazione anche di una sola norma del presente regolamento - per mancata manutenzione dell'impianto - per mancato pagamento delle utenze; - per mancato

pagamento di quote, tariffe, rimborsi dovuti a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale.

ART. 27 – Personale

1. Il soggetto gestore può utilizzare personale proprio, esterno o volontario comunque in regola con le normative vigenti. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità in merito a retribuzioni, contributi o assicurazioni per detto personale come pure del suo operato.
2. L'attività del personale deve essere improntata alla massima cortesia nei confronti dei frequentatori dell'impianto da considerarsi fruitori di pubblico servizio.

3. Il soggetto gestore può concordare con l'Amministrazione Comunale, l'Azienda USL o altri soggetti riconosciuti, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

ART. 28 – Pubblicità

1. Il soggetto gestore ha diritto esclusivo per la pubblicità;
2. La pubblicità su cartelloni fissi di qualsiasi dimensione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale che individuerà aree adatte allo scopo;
3. I cartelloni pubblicitari devono essere di materiale ignifugo, non contundenti e comunque di forma e materiale tali da non poter essere utilizzati quali armi improprie;
4. L'imposta di pubblicità e la tassa di occupazione aree pubbliche sono a carico del soggetto richiedente e competono al Comune ai sensi delle leggi vigenti e dell'apposito regolamento comunale;
5. Il presente articolo, ai commi 2, 3 e 4 può essere applicato anche alle concessioni in uso di spazi gestiti direttamente dal Comune o concessi in autogestione ai sensi del Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 29 - Determinazione tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe approvate, di norma, dalla Giunta Comunale in occasione della fissazione di tutte le tariffe per i servizi;
2. Le tariffe possono essere:
 - a) orarie
 - b) a prestazione
 - c) a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti.
3. Le tariffe sono differenziate in conformità al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo
4. Non è dovuto nessun pagamento per l'accesso all'impianto nei 30 minuti prima della prenotazione e per le fasi di evacuazione nei 30 minuti successivi alla fine della manifestazione.

ART. 30 - Modalità di pagamento

1. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte al Comune sempre in via anticipata, nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.
2. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, i versamenti effettuati saranno rimborsati;
3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti cui è stata affidata la gestione degli impianti, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

ART. 31 - Tariffe agevolate

1. Le tariffe possono essere ridotte nella misura stabilita dalla Giunta Comunale:
 - a) nell'ipotesi di concessione in uso nella forma dell'autogestione
 - b) nei casi in cui l'impianto venga concesso ad Associazioni, Società od Enti privi di

finalità di lucro che svolgono prevalentemente attività sportive classificate di preminente interesse pubblico e cioè quelle a favore di bambini, adolescenti e giovani al di sotto di anni 18 e/o di soggetti disabili e/o di anziani.

ART. 32 - Uso gratuito

1. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso gratuitamente alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e secondarie inferiori del territorio che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici e compatibilmente con la programmazione annuale.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali può essere concesso gratuitamente dalla Giunta Comunale ad Associazioni, Società od Enti privi di finalità di lucro per lo svolgimento di attività giovanili fino ad anni 18 di età e a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati; la concessione di cui al presente comma è da considerarsi aggiuntiva rispetto alle agevolazioni stabilite al precedente art. 31.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali può essere, altresì, concesso gratuitamente con atto motivato della Giunta Comunale ad Associazioni, Società o Enti, privi di finalità di lucro per scopi sociali, celebrativi e culturali.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.
2. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

ART. 34 – Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento il Comune ha facoltà di applicare una penale. La misura minima e massima della penale viene determinata in € 100,00 e € 500,00 per gli impianti gestiti direttamente dal Comune, mentre per gli impianti affidati a soggetti terzi verrà stabilita nelle convenzioni disciplinanti la gestione. Nei casi più gravi il Comune potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
2. Preventivamente all'applicazione della penale il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
3. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

ART. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione consiliare di

approvazione

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto, fatte salve le convenzioni e le concessioni in atto, alle condizioni dalle stesse stabilite, fino alla loro naturale scadenza, se e per quanto compatibili con la normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.